CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

Qualora, in dipendenza di modificazioni alle tabelle organiche annesse al regolamento del personale ferroviario, approvato con decreto Luogotenziale 13 agosto 1917, n. 1393, negli stipendi o paghe fosse effettuata la compenetrazione di competenze accessorie sottoposte a ritenuta per la pensione a norma dell'art. 1, lettera a), numeri 3 e 4, del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, le modificazioni da introdursi nello stesso articolo in dipendenza di detta compenetrazione saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 13 aprile 1921, non più in vigore dal 1 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 aprile 1921, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it